Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Giovedì, 2 luglio 1931 - Anno IX** **Numero 150**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1099.**

LEGGE 8 giugno 1931, n. 796.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 206, concernente il trattamento di quiescenza e previdenziale del personale delle Casse di risparmio, dei Monti di pietà di prima categoria, del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, degli Istituti speciali di credito agrario e dei Consorzi che provvedono ad opere di bonifica integrale, in dipendenza del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 206, concernente il trattamento di quiescenza e previdenziale del personale delle Casse di risparmio, dei Monti di pietà di prima categoria, del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, degli Istituti speciali di credito agrario e dei Consorzi che provvedono ad opere di bonifica integrale, in dipendenza del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **1100.**

LEGGE 1° giugno 1931, n. 792.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 febbraio 1931, n. 165, recante l'autorizzazione della ulteriore spesa di L. 15.000.000 per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 febbraio 1931, n. 165, recante l'autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire 15.000.000, per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ROCCO — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1101.**

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1931, n. **785.**

Determinazione dei contingenti delle merci prodotte nelle Isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia dei dazi doganali all'importazione nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge del 30 dicembre 1924, n. 2182, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza di determinare i contingenti delle merci prodotte nelle Isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia dei dazi doganali all'importazione nel Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ammesse alla importazione nel Regno, in franchigia dei dazi doganali, le seguenti merci prodotte nelle Isole italiane dell'Egeo entro i limiti dei quantitativi massimi a fianco di ciascuna merce segnati:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Cifra massima del contingente annuo da ammettere in franchigia
42 *a*	Miele naturale puro	Q.li	50
44	Marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta	»	200
	Sulle marmellate, sulle gelatine e sulle altre conserve di frutta si riscuote la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe, nella misura di Kg. 50 per ogni q.le di prodotto sulla base dell'aliquota vigente nei riguardi dei similari prodotti interni.		
49	Amidi, farine, fecole, aromatizzati coloriti dolcificati	»	50
81 *a*	Aranci e mandarini (dal 1° ottobre al 15 dicembre)	»	500
84 *a*/1	Uva fresca da tavola	»	5000
84 *b*	Uva secca	»	1000
85	Frutta fresca non nominata	»	3000
90	Fichi secchi	»	1000
91 *a*	Mandorle con guscio	»	1000
96	Prugne secche	»	1000
97	Frutta secca non nominata	»	1000
98 *a*	Frutti, legumi e ortaggi nell'aceto, in salamoia e nell'olio	»	200
106	Vino genuino in fusti, damigiane e bottiglie	Ett.	15000
125 *e*	Olio d'oliva	Q.li	2000
181 *a*/1	Cotone in bioccoli o in massa greggio	»	2000
227 *a*	Tappeti da pavimento di lana o di borra di lana a punti annodati	»	200
276 *b*	Majoliche variamente colorate o altrimenti decorate	»	50
662 *a*	Profumerie alcooliche	»	50
	Sulle profumerie alcooliche dovrà essere riscossa la sopratassa sull'alcool in misura corrispondente all'imposta interna di fabbricazione su litri 80 di spirito anidro per ogni quintale di profumerie con detrazione del peso dei recipienti immediati.		
663 *a*	Sapone comune	»	1000
808	Pelli conciate col pelo comprese le code naturali conciate	»	100
809	Pelli conciate senza pelo rifinite o non, escluse le pergamenate	»	100

Art. 2.

Per l'anno 1931 i quantitativi massimi di merci di cui all'art. 1 da ammettere in franchigia saranno quelli fissati all'articolo precedente.

Per gli anni successivi, i contingenti delle dette merci saranno fissati, entro i limiti massimi di cui al presente decreto, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per gli affari esteri e quello per le corporazioni.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 157. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1102**.

REGIO DECRETO 30 aprile 1931, n. 782.

Modifiche alla costituzione ed al funzionamento del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1116;

Visto il R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619, modificato con R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272, circa l'istituzione in Roma del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione del cennato ente, al fine di raggiungere, nel modo più sicuro e concreto, le finalità di cui al su citato R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427, per la lotta contro il cancro e i tumori maligni;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e dei Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La denominazione del « Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano » istituito con R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619, è modificata in quella di « Regi istituti fisioterapici ospitalieri ».

Costituiscono detto ente:

a) l'Istituto ospitaliero dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano;

b) l'Istituto per lo studio e la cura del cancro.

Nei bilanci preventivi e nei conti consuntivi dell'ente saranno tenute distinte le entrate e le spese attinenti al funzionamento di ciascuno di detti Istituti, mentre resteranno comuni le spese di carattere generale degli Istituti stessi.

Art. 2.

Il Regio istituto ospitaliero dermosifilopatico ha sede nell'edificio ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano, e svolgerà la sua attività nel campo dello studio, della diagnosi e della cura delle malattie della pelle, della sifilide e delle malattie veneree.

Il Regio istituto per lo studio e la cura del cancro ha sede nell'edificio appositamente costruito e svolgerà la sua attività per la diagnosi precoce ed il trattamento dei tumori maligni, nonchè per lo studio e le ricerche intorno alla origine e alla difesa contro queste malattie.

Ambedue i Regi istituti predetti sono alle dipendenze del Ministero dell'interno, che se ne avvale per gli scopi di istituto dell'Amministrazione della sanità pubblica, coordinatamente con il dipendente Laboratorio fisico (Ufficio del radio), ed in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 846, nell'art. 1 della legge 11 febbraio 1926, n. 272, e nel R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427.

Art. 3.

L'amministrazione dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri è affidata ad un presidente, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Art. 4.

Il presidente delibera su tutti gli affari che interessano l'amministrazione dei Regi istituti.

Per gli affari soggetti all'approvazione della autorità tutoria, a termini dell'art. 6 del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619, il presidente delibera sentito il parere di una Commissione di consulta, da lui presieduta e composta di sei membri da designarsi:

a) due dal Ministro per l'interno;
b) uno dal Ministro per le finanze;
c) uno dal Ministro per l'educazione nazionale;
d) due dal Consiglio superiore di sanità.

I membri della Commissione di consulta, da designarsi a norma del precedente comma, saranno scelti tra persone residenti a Roma; essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Ad essi sono applicabili le incompatibilità stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci un membro della Commissione di consulta da delegarsi dal presidente stesso, con l'approvazione del Ministero dell'interno.

Art. 5.

Ferme restando le altre disposizioni vigenti circa la tutela, a norma dell'art. 6 del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619, sono soggette alla approvazione della Commissione di tutela, di cui allo stesso art. 6, le deliberazioni del presidente

relative a trasformazioni e diminuzioni di patrimonio per un valore superiore alla L. 10.000.

I contratti di locazione, alienazione, acquisti ed appalti di cose ed opere, devono, sotto pena di nullità, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

È però consentito di provvedere ai contratti anzidetti senza il procedimento dei pubblici incanti:

1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 10.000;

2° quando si tratti di spesa che non superi annualmente le L. 2000 ed i Regi istituti non restino obbligati oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite sopraindicato.

Anche fuori dei casi previsti nel presente articolo, la Commissione di tutela può autorizzare i Regi istituti a provvedere mediante licitazione o trattativa privata o con altra forma di contrattazione.

Art. 6.

Con speciale regolamento da approvarsi con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite: la pianta organica del personale per ciascuno de Regi istituti predetti e le norme occorrenti per l'esecuzione delle disposizioni del presente decreto e di quelle non abrogate del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619, modificato con R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272.

Art. 7.

Nella prima attuazione del presente decreto il direttore dell'Istituto per lo studio e la cura del cancro sarà nominato, a scelta, dal Ministro per l'interno.

L'attuale direttore e medico primario dermosifilografo del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano, di cui all'art. 17 del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619, continuerà a prestare servizio, con tale sua qualifica, nel Regio istituto ospitaliero dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano.

Il trattamento economico dei direttori dei due Istituti sarà stabilito nella pianta organica di cui al precedente articolo 6.

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al coordinamento delle disposizioni contenute nel presente decreto con quelle dei Regi decreti 29 luglio 1926, n. 1619, e 12 dicembre 1926, n. 2272.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619, modificato dal R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272, che non siano in armonia con quelle del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 154. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1103.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 769.

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Carlo e don Giuseppe Chiodini », con sede in Galliate.

N. 769. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato con una modifica lo statuto organico dell'Operia pia « Carlo e don Giuseppe Chiodini », con sede in Galliate (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 1104.

REGIO DECRETO 27 aprile 1931, n. 770.

Fusione nella Congregazione di carità di Albiano delle Fondazioni « Gilli » e « Pietro Facchini ».

N. 770. R. decreto 27 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, le Fondazioni « Gilli » e « Pietro Facchini », con sede in Albiano, sono concentrate nella locale Congregazione di carità ed è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 1105.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 771.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Gallipoli.

N. 771. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Gallipoli, è trasformato a favore del locale « Conservatorio San Luigi ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 1106.

REGIO DECRETO 27 aprile 1931, n. 772.

Fusione dell'Opera pia « Orfanotrofio Principe di Cattolica » nel « Collegio di Maria » con sede in Cattolica Eraclea.

N. 772. R. decreto 27 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Orfanotrofio Principe di Cattolica » viene fusa nel « Collegio di Maria », avente sede in Cattolica Eraclea, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1107.**

REGIO DECRETO 8 giugno 1931, n. **784.**

Trasformazione dell'Opera pia « Patronato Scipione Ronchetti per gli adulti liberati dal carcere » a favore dell'« Associazione nazionale Cesare Beccaria » di Milano.

N. 784. R. decreto 8 giugno 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Patronato Scipione Ronchetti per gli adulti liberati dal carcere » di Milano, è trasformato a favore dell'« Associazione nazionale Cesare Beccaria » anche essa con sede in Milano, facendo obbligo a quest'ultima Opera pia di stabilire nel proprio statuto che le rendite provenienti dal Patronato vengano erogate a vantaggio esclusivo dei minorenni poveri appartenenti all'ex provincia di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1108.**

REGIO DECRETO 25 maggio 1931, n. **786.**

Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Ricovero Giuseppe Melacrino » in « Ospedale civico Francesco Bianchi ».

N. 786. R. decreto 25 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Ricovero Giuseppe Melacrino » si trasforma in assistenza ospitaliera; viene fusa nell'ente così trasformato l'Opera pia « Ospedale Civico Francesco Bianchi » e si approva, con alcune modifiche, lo statuto organico del nuovo unico ente che assume la denominazione di « Ospedali Riuniti Giuseppe Melacrino e Francesco Bianchi ».

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1109.**

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **779.**

Fusione di alcune opere pie di Napoli in un unico ente denominato « Istituto Vittorio Emanuele III ».

N. 779. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, le Opere pie « Asilo Vittorio Emanuele III per orfani e fanciulli abbandonati », Asilo « Tropeano a Marechiaro » e Ospedale « Pausilipon - Sanatorio per bambini », con sede in Napoli, sono fusi in unico ente sotto la denominazione di Istituto « Vittorio Emanuele III » ed è approvato con alcune modifiche, lo statuto organico del predetto nuovo ente ».

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1931 - *Anno IX*

REGIO DECRETO 28 maggio 1931.

Approvazione della nomina del presidente dell'Unione interregionale fascista dei trasporti terrestri di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 24 marzo 1930, n. 399;

Visto l'art. 19 dello statuto delle Unioni regionali ed interregionali fasciste dei trasporti terrestri, dipendenti dalla Confederazione suddetta, approvato con Nostro decreto 24 marzo 1930, n. 399;

Vista la deliberazione dell'assemblea dell'Unione interregionale fascista dei trasporti terrestri di Bari, con cui si è proceduto alla nomina dell'ing. Oscar Savini a presidente dell'Unione stessa;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'ing. Oscar Savini a presidente dell'Unione interregionale fascista dei trasporti terrestri di Bari.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1931 - *Anno IX*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio* 269. — BETTAZZI.

(5394)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1931.

Approvazione delle norme contabili-amministrative per la gestione dell'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico del porto di Savona.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1927, che dà all'Ufficio del lavoro portuale di Savona l'incarico di provvedere alla gestione dell'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico già amministrati dal soppresso Ente portuale Torino-Savona;

Sulla proposta del Comitato esecutivo aggregato alla predetta Azienda;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse norme contabili-amministrative per la gestione dell'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico del porto di Savona.

Roma, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Norme contabili-amministrative per la gestione dell'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico del porto di Savona.

Norme generali.

Art. 1.

La gestione degli apparecchi meccanici di carico e scarico nel porto di Savona, affidata all'Ufficio del lavoro portuale con decreto Ministeriale 29 ottobre 1927, inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 1927, costituisce l'« Azienda esercizio apparecchi meccanici nel Porto di Savona ».

Tale Azienda ha carattere industriale e commerciale ed ha amministrazione e contabilità propria, distinta da quella dell'Ufficio del lavoro.

Art. 2.

I beni immobili demaniali in uso all'Azienda (fabbricati, apparecchi meccanici per il carico e lo scarico delle merci, macchinari, impianti e arredi delle cabine elettriche di trasformazione e dell'officina) sono descritti in apposito « quaderno di consistenza ».

Gli uffici amministrativi dell'Azienda hanno sede in locali messi a disposizione dell'Azienda stessa dall'Amministrazione marittima (Capitaneria di porto).

Art. 3.

I beni mobili dell'Azienda possono essere « di dotazione » di « consumo ».

Art. 4.

I beni mobili « di dotazione » comprendono quelli che hanno un impiego di carattere fisso (mobilio per arredamento, macchine-utensili, attrezzi, ecc.) e sono descritti in un inventario, con la specificazione del luogo ove si trovano, con la descrizione, la classifica del loro stato (nuovo, buono, mediocre, fuori uso), l'unità di misura, la quantità ed il valore.

L'inventario è diviso in due parti:

1° mobilio per arredamento e servizio degli uffici;

2° macchine-utensili, attrezzi ecc. per servizio dell'officina, delle cabine e degli apparecchi di carico e scarico, ed è tenuto al corrente di ogni variazione per aumenti, diminuzioni, trasformazioni. Tutte le variazioni dovranno essere giustificate da regolari documenti (dichiarazioni di iscrizione, verbali di cancellazione, di cessione, di distruzione e simili).

L'inventario viene rinnovato ogni quinquennio.

Art. 5.

I beni mobili « di consumo » comprendono le scorte e le provviste di magazzino, di riserva e di uso ordinario (pezzi di ricambio per macchinari, utensili di consumo, ferramenta e metalli in genere, materiale elettrico, lubrificanti, ecc.) e sono descritti in un « Registro di magazzino » di carico e scarico.

In tale registro è posta in evidenza la situazione del materiale, secondo la destinazione, la quantità, la classifica e il valore e vi sono annotate tutte le introduzioni, le estrazioni e le trasformazioni che dovranno sempre essere effettuate in base ai « buoni » indicati al successivo art. 7.

Consegnatari.

Art. 6.

Il segretario è consegnatario responsabile del mobilio per arredamento e per servizio degli uffici.

Il capo-tecnico è consegnatario responsabile dei beni mobili « di consumo » e dei beni mobili « di dotazione » destinati al servizio dell'officina, delle cabine e degli apparecchi di carico e scarico.

Magazzino.

Art. 7.

Tanto i prelievi, quanto l'introduzione nel magazzino dei materiali di consumo e le conseguenti registrazioni di carico e scarico avvengono a mezzo di appositi buoni a madre e figlia, numerati progressivamente e contenenti opportune motivazioni circa la destinazione o la provenienza dei materiali. I buoni sono firmati dal capo-tecnico e vistati dal direttore dell'Azienda (direttore dell'Ufficio del lavoro portuale).

Le matrici dei bollettari esauriti sono conservate presso l'Ufficio amministrativo.

Verifiche.

Art. 8.

Quando sia ordinato dal comandante del porto, e, comunque, alla fine di ogni esercizio finanziario, il direttore procederà ad accurate verifiche dei beni mobili « di dotazione » e « di consumo », in contraddittorio con i consegnatari responsabili, per accertare la effettiva corrispondenza fra le scritture e la reale consistenza dei materiali.

Queste verifiche saranno accertate con apposita dichiarazione sui registri dei consegnatari. Esse, peraltro, non tolgono nè diminuiscono la responsabilità dei consegnatari, per il materiale loro affidato.

Contratti e lavori.

Art. 9.

Si provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori, necessari al servizio dell'Azienda.

Art. 10.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da pubblici incanti, da licitazione privata, da appalto-concorso o da trattativa privata, secondo le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Ai sensi dell'art. 41, n. 6, di tale regolamento, il comandante del porto può sempre disporre che si proceda a trattativa privata, quando l'importo del contratto non superi la somma di L. 10.000.

I progetti di contratti debbono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, in tutti i casi previsti dalla legge e dal regolamento sopra citati.

Per i progetti di contratti relativi ad impianti, costruzioni e riparazioni di importo superiore a L. 100.000 deve essere sentito anche il parere del Ministero dei lavori pubblici.

I contratti debbono rivestire le forme indicate nella legge e nel regolamento suddetti.

Per i contratti di importo superiore alle L. 10.000, ma non alle L. 100.000 sarà sufficiente l'approvazione del Comitato esecutivo. Quelli, invece, di importo superiore alle L. 100.000 dovranno essere approvati dal Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile.

Art. 11.

Nei contratti potrà essere inserita, col consenso degli interessati, la facoltà di pagare mediante titoli di rendita dello Stato, calcolati al corso della giornata in cui si effettua il pagamento.

Art. 12.

Per la verifica e il controllo del materiale acquistato, il comandante del porto può nominare una speciale Commissione di ricezione e di collaudo, la cui composizione, variabile a seconda dei casi, è stabilita di volta in volta dal comandante stesso. La nomina della Commissione è sempre obbligatoria, quando la spesa superi le 10.000 lire. La Commissione redige apposito verbale.

Art. 13.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sistemazione degli impianti sono eseguiti, quando possibile ed economicamente conveniente, dall'Azienda a mezzo della propria officina e del proprio personale.

Sia nel caso che i lavori vengano eseguiti col personale dell'Azienda, sia nel caso che essi vengano affidati a terzi, resta sempre integra la competenza dell'ufficio del Genio civile, stabilita dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095, e dal relativo regolamento approvato con R. decreto 26 settembre 1904, n. 713, per quanto riguarda l'assistenza tecnica, la sorveglianza ed il collaudo dei lavori.

Gestione finanziaria.

Art. 14.

L'esercizio finanziario dell'Azienda ha inizio il 1° luglio di ogni anno e termina al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 15.

Entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere compilato il bilancio preventivo per l'esercizio che si inizia al 1° luglio. Il bilancio preventivo sarà sottoposto all'esame del Comitato esecutivo dell'Azienda e quindi rimesso al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) per l'approvazione di concerto col Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 6 del decreto Ministeriale 29 ottobre 1927.

Art. 16.

Nel bilancio preventivo si dovranno comprendere le entrate e le spese che si presume potranno avverarsi durante l'esercizio.

Art. 17.

I risultati dell'esercizio vengono descritti, alla fine di esso, nel rendiconto che dovrà essere compilato entro il 30 settembre di ogni anno e approvato dal Comitato esecutivo dell'Azienda e dai Ministeri delle comunicazioni e delle finanze, ai sensi dell'art. 6 del decreto Ministeriale 29 ottobre 1927.

Art. 18.

Il rendiconto comprende:

a) la consistenza dei beni, di cui agli articoli 2 e 3, con le variazioni avvenute nel corso dell'esercizio;

b) un rendiconto consuntivo finanziario, nel quale le entrate e le spese accertate dovranno essere poste a raffronto con quelle presunte;

c) una dimostrazione dei profitti e delle spese della gestione dell'esercizio scaduto;

d) una situazione patrimoniale finanziaria (crediti, debiti, fondi di cassa, ecc.) nella quale dovranno essere dimostrate le consistenze, al 30 giugno, dei vari conti.

Art. 19.

Al rendiconto è unita una relazione sull'andamento generale dell'Azienda, con la spiegazione delle principali operazioni avvenute e delle differenze fra il preventivo e il consuntivo, e con particolari cenni sulla gestione degli apparecchi di carico e scarico e sulla gestione dell'officina meccanica.

Art. 20.

Nei bilanci, le entrate e le spese dell'Azienda sono classificate in ordinarie e straordinarie a seconda che dipendano da fatti amministrativi permanenti o transitori, e sono inoltre divise in:

a) entrate e spese effettive;

b) entrate e spese per movimenti di capitali;

c) entrate e spese per partite di giro.

Art. 21.

Le entrate e le spese sono ripartite, nei bilanci, in capitoli a seconda della loro natura; i capitoli possono essere suddivisi in articoli.

Art. 22.

Durante l'esercizio finanziario, le spese a carico dei singoli capitoli non possono superare gli stanziamenti del bilancio preventivo.

Maggiori stanziamenti o storni di fondi da un capitolo all'altro devono essere autorizzati dal Comitato esecutivo dell'Azienda, eccezione fatta per i casi urgenti, nei quali potrà disporre il comandante del porto, salva ratifica del Comitato, purchè, però, l'importo dei maggiori stanziamenti o degli storni non sia superiore alle 10.000 lire.

Alle deficienze che si verificassero nelle assegnazioni del bilancio, si farà fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva, di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 29 ottobre 1927.

Art. 23.

Sono entrate principali dell'Azienda:

a) i proventi dell'esercizio (sbarco, imbarco e movimento in genere delle merci con le gru e i ponti elevatori);

b) i proventi per eventuali lavori, riparazioni, forniture e prestazioni a terzi;

c) gli interessi attivi dei fondi e dei titoli depositati presso la Banca d'Italia (fondo vincolato, fondo di riserva, fondo di gestione);

d) i rimborsi e gli introiti vari;

e) il contributo degli operai alle spese per le assicurazioni sociali;

f) i proventi per eventuali vendite di materiale fuori uso;

g) il canone per contributo nelle spese di costruzione e di uso della cabina di trasformazione, pagato dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in base al contratto stipulato il 15 dicembre 1921 coll'Ente portuale Savona-Torino, ora soppresso (fino a scadenza del contratto).

Art. 24.

Sono uscite principali dell'Azienda:

a) le spese generali di amministrazione;

b) le spese per il personale;

c) le spese per il funzionamento e la manutenzione degli apparecchi di carico e scarico;

d) le spese per l'officina meccanica;

e) le spese per acquisto di materiali, di macchine e di attrezzi;

f) le spese per nuovi impianti.

Art. 25.

L'accertamento e la riscossione delle entrate sono fatte a cura dell'Ufficio amministrativo.

Per quanto riguarda le operazioni di carico, scarico o ricarico merci e le eventuali altre prestazioni dell'Azienda, il detto Ufficio emette le relative fatture, in base alle tariffe o ai contratti in vigore.

Le fatture devono essere pagate dai debitori alla sede dell'Azienda, a norma del regolamento per l'uso degli apparecchi meccanici.

Art. 26.

L'assunzione degli impegni per le spese è autorizzata dal comandante del porto, dal Comitato esecutivo o dal Ministero delle comunicazioni, secondo le disposizioni del decreto Ministeriale 29 ottobre 1927.

Gli impegni da assumere in ciascun esercizio non debbono eccedere il limite degli stanziamenti di bilancio.

L'attestazione della disponibilità di fondi sarà fatta risultare dai singoli atti di autorizzazione.

La liquidazione delle spese è operata dall'Ufficio amministrativo o dall'Ufficio tecnico, a seconda dei casi, mediante visto per benestare sulle relative fatture.

Per gli stipendi e i salari del personale, l'Ufficio amministrativo compila i « ruoli paga ».

Il pagamento delle spese è effettuato dal capo ufficio amministrativo.

Art. 27.

Dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, il residuo attivo netto di cassa sarà ripartito in due quote:

a) una quota, nella misura del 10 per cento, sarà accantonata, come fondo di riserva, per sopperire ad eventuali disavanzi di gestione;

b) la quota rimanente costituirà un fondo vincolato, da servire esclusivamente per nuove opere di arredamento del porto di Savona.

Scritture contabili.

Art. 28.

L'Azienda tiene le seguenti scritture:

a) il quaderno di consistenza e l'inventario di cui agli articoli 2 e 4;

b) un conto impegni per la registrazione dei contratti, delle ordinazioni e degli altri documenti che danno luogo a spese;

c) un partitario delle entrate per la registrazione degli accertamenti e delle riscossioni;

d) un partitario delle spese per la registrazione degli accertamenti e dei pagamenti;

e) un partitario con la descrizione di ogni operazione di carico, scarico e ricarico compiuta, con l'indicazione della data, della quantità della merce trattata, della nave, dell'importo dell'operazione;

f) un libro di cassa;

g) un partitario delle operazioni compiute giorno per giorno nelle singole zone del porto;

h) un libro di carico e scarico del magazzino per quantità e valore (art. 5);

i) eventuali altri libri o partitari giudicati necessari per poter seguire l'andamento dell'Azienda.

Servizio di cassa.

Art. 29.

L'Azienda non può conservare nella propria cassa che le somme occorrenti per i bisogni giornalieri. Ogni eccedenza deve essere versata presso la Banca d'Italia, in un conto corrente fruttifero ordinario, intestato all'Azienda.

Art. 30.

Oltre al detto conto corrente, l'Azienda ne aprirà, presso la stessa Banca d'Italia, un secondo, per depositarvi il fondo di riserva. Anche tale conto corrente sarà intestato all'Azienda.

Art. 31.

Il fondo da servire per opere di arredamento del porto di Savona, di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 29 ottobre 1927 e al comma *b*) dell'art. 27 delle presenti norme, sarà depositato presso la Banca d'Italia, in un terzo conto corrente vincolato, intestato all'Azienda, ma dal quale questa non potrà operare prelievi se non su presentazione alla Banca di una autorizzazione scritta del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile).

Dietro autorizzazione del detto Ministero, il fondo vincolato potrà essere convertito in titoli del Debito pubblico, che saranno affidati in deposito alla Banca d'Italia. Tale deposito sarà vincolato analogamente a quanto sopra è detto per il conto corrente.

Ispezioni.

Art. 32.

I Ministeri delle finanze e delle comunicazioni, ogni qualvolta lo ravvisino opportuno e, in ogni caso, alla fine dell'esercizio finanziario, potranno disporre, di comune intesa, ispezioni per accertare la regolarità della gestione e delle scritture dell'Azienda.

Roma, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(4043)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1931.
Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto chirurgico ortopedico e Sanatorio « Giornale d'Italia » in Ariccia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1930, col quale la gestione straordinaria dell'Istituto chirurgico ortopedico e Sanatorio « Giornale d'Italia », con sede in Ariccia, veniva affidata ad un commissario, in sostituzione della Commis-

sione già incaricata di predisporre le occorrenti riforme nello statuto e nell'amministrazione del Pio ente;
Vista la proposta del prefetto di Roma;
Ritenuta la necessità di accordare al predetto commissario una congrua proroga per attuare il riordinamento dell'Opera pia e proporne le modifiche statutarie;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al commissario anzidetto, per l'espletamento dell'incarico affidatogli, è prorogato al 31 dicembre p. v.

Il prefetto della provincia di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(5395)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1931.
Riduzione di tariffe ferroviarie pel trasporto di alcuni cereali in transito.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3102;
Visto il decreto interministeriale 7 maggio 1930, n. 2433;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) N. C 331/36711 (1930)/67 del 6 maggio 1931;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione accordata all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato col decreto interministeriale 7 maggio 1930, n. 2433, di concedere, in sostituzione della riduzione prevista all'art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3102, una riduzione nella misura massima del 35 per cento sui prezzi risultanti dalle tariffe competenti a favore di alcuni cereali e loro farine, provenienti dall'estero via mare e diretti all'estero via Iselle, Pino e Chiasso, è estesa anche ai trasporti istradati via Sondrio-Tirano.

Art. 2.

Sono esclusi dalla riduzione di cui al precedente art. 1 i trasporti diretti a sud di Alp Grüm.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(5396)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1931.
Approvazione del nuovo regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete presso la Borsa merci di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di Borsa, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, numero 1068;
Veduta la deliberazione in data 16 aprile a. c. con la quale il Consiglio provinciale dell'economia di Milano ha proposto modificazioni al vigente regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete presso quella Borsa merci;

Decreta:

Il regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete presso la Borsa merci di Milano, approvato con decreto 26 novembre 1929-VIII e modificato coi decreti 15 febbraio, 10 aprile, 17 maggio e 5 novembre 1930-VIII, viene sostituito dal regolamento annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1931 - Anno IX.

Il Ministro: ACERBO.

Regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete presso la Borsa merci di Milano.

TITOLO PRIMO.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I.

Preliminari.

Art. 1.

Presso la Borsa merci di Milano è costituita una Sezione per la contrattazione dei bozzoli e delle sete greggie.

Ogni affare in bozzoli e sete concluso nella Borsa od alle condizioni e alle consuetudini della Borsa stessa, è disciplinato dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, dal relativo regolameto generale, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, numero 1068, dal regolamento generale della Borsa merci di Milano, approvato dal Ministro per l'economia nazionale con decreto 4 febbraio 1927 e dal presente regolamento.

Art. 2.

Le contrattazioni alle grida si svolgono per la durata di un'ora e mezza in tutti i giorni indicati in apposito calendario, di anno in anno stabilito dal Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione ed il Sindacato.

Art. 3.

La cauzione richiesta a' sensi dell'art. 23, n. 4, della legge 20 marzo 1913, n. 272, è stabilita, per gli agenti di Borsa presso la Sezione bozzoli e sete, in L. 30.000.

Per i commercianti ammessi alle contrattazioni alle grida, a sensi dell'art, 27 del regolamento generale della Borsa merci di Milano, il deposito cauzionale è fissato in L. 100.000.

CAPO II.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi.

Art. 4.

Il Sindacato designa i mesi ed i gruppi di mesi per il riferimento delle contrattazioni ufficiali, dandone comunicazione alla Deputazione di borsa ed al Consiglio provinciale dell'economia e provvedendo alla pubblicazione del relativo avviso nei locali della Borsa.

Art. 5.

Le contrattazioni sono subito pubblicate su apposita tabella, con la indicazione visibile delle epoche di consegna e dei prezzi fatti.

Gli eventuali reclami per errore d'iscrizione dei prezzi sulla tabella possono essere notificati verbalmente al deputato di turno che provvede alle eventuali rettifiche.

CAPO III.

Della registrazione dei contratti.

Art. 6.

A sensi dell'art. 60 del regolamento generale della Borsa merci di Milano, la Cassa di garanzia e compensazione effettua l'esecuzione ed i compensi di tutti i contratti in bozzoli o sete, dopo la loro regolare registrazione.

Art. 7.

Entro le ore 10 del giorno feriale successivo alla conclusione dell'affare, il contratto, debitamente firmato dalle parti, deve essere consegnato alla Cassa per la registrazione, contemporaneamente al versamento dei depositi originali e dei diritti di cui all'art. 67 del regolamento generale della Borsa merci, nella misura e nei modi stabiliti dal regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

CAPO IV.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti.

Art. 8.

La messa a disposizione della merce da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo unitamente ai documenti prescritti dall'art. 34 pei bozzoli e dall'art. 55 per le sete.

La messa a disposizione da parte della Cassa di garanzia e compensazione è pure effettuata con avviso su apposito modulo.

Il compratore deve provvedere al pagamento entro il giorno successivo, ritirando il buono di consegna con i documenti allegati, di cui agli articoli 34 e 55.

Art. 9.

La Cassa deve eseguire il pagamento al venditore entro cinque giorni, non computati i festivi, dal giorno valido della messa a disposizione.

Art. 10.

Il pagamento deve essere fatto per contanti ed il trasferimento della proprietà della merce avviene, a tutti gli effetti, solo all'atto del pagamento medesimo.

Art. 11.

La messa a disposizione deve essere effettuata dal venditore alla Cassa di garanzia e compensazione da uno dei magazzini autorizzati di cui agli articoli 32 e 53 a cominciare dal giorno uno e non oltre il giorno venti del mese stabilito per la consegna.

Per il mese di febbraio, il termine massimo di cui sopra è il giorno diciasette.

Art. 12.

La Cassa di garanzia e compensazione assegna ai compratori la messa a disposizione della merce in ordine cronologico, secondo la data di registrazione dei contratti.

La messa a disposizione al compratore può essere effettuata fino all'ultimo giorno feriale del mese.

Art. 13.

La messa a disposizione della merce venduta per contanti deve essere effettuata dal venditore entro il giorno successivo alla conclusione del contratto ed assegnata dalla Cassa al rispettivo compratore.

Art. 14.

Trascorsi i termini per l'esecuzione dei contratti, per quelli rimasti ineseguiti, il Sindacato, dietro richiesta della Cassa di garanzia e compensazione, procederà alla liquidazione coattiva. Ove questa non possa aver luogo entro il penultimo giorno non festivo del mese, i contratti, tanto per il venditore, quanto per il compratore, saranno liquidati ad un prezzo stabilito dall'apposita Commissione di cui al seguente articolo.

Art. 15.

È costituita una Commissione per la determinazione del prezzo di liquidazione, nei casi di cui all'articolo precedente e per l'applicazione di penali a carico degli inadempienti.

La Commissione sarà composta di cinque membri: dal presidente della Deputazione o di chi ne fa le veci, che la presiederà, da due membri della Deputazione stessa e da due membri del Sindacato, designati dai rispettivi presidenti. La Commissione sarà convocata dal presidente della Deputazione, su richiesta del Sindacato, nell'ultimo giorno non festivo del mese.

Il Sindacato dovrà comunicare tempestivamente al presidente della Commissione le esecuzioni coattive eseguite e le inadempienze, per le quali non si è potuto procedere alla liquidazione coattiva. Per queste ultime la Commissione determinerà il prezzo di liquidazione, tenendo conto del valore della merce, con i requisiti e nelle condizioni regolamentari di Borsa.

La Commissione potrà aumentare il prezzo dell'avvenuta liquidazione coattiva o quello da essa stabilito, di una penale, fino al massimo del dieci per cento del prezzo stesso.

Le deliberazioni della Commissione saranno inappellabili.

Art. 16.

La data valida della messa a disposizione è stabilita dalla Cassa di garanzia e compensazione ed è unica a tutti gli effetti, tanto per il venditore quanto per il compratore.

Art. 17.

Dopo il giorno diciotto di ciascun mese non sono ammesse le contrattazioni per il mese in corso, mentre possono con-

tinuare le contrattazioni per contanti e quelle per i mesi prossimi.

CAPO V.

Dei contratti a premio.

Art. 18.

Entro le ore 10 del giorno 15 del mese, il datore del premio deve far pervenire al prenditore del premio stesso la dichiarazione, se egli intenda eseguire il contratto, ove trattisi di premio semplice, oppure, se egli intenda di consegnare o ricevere la quantità di merce contrattata, ove trattisi di premio doppio (stellage).

Art. 19.

Dopo la risposta dei premi, l'esecuzione del contratto si svolge a' sensi del presente regolamento.

Art. 20.

Il mancato invio della dichiarazione di cui all'art. 18, da parte del datore al prenditore di premio semplice o doppio, sta ad indicare la determinazione del datore stesso di valersi della facoltà concessagli di liquidare il contratto, mediante l'abbandono del premio a favore del prenditore.

Art. 21.

La Cassa di garanzia e compensazione registra anche i contratti a premio a norma del suo regolamento, mantenendo fermi, fino al momento della risposta, i rapporti dei singoli contraenti.

CAPO VI.

Disposizioni varie.

Art. 22.

Le provvigioni dovute dal mandante all'agente di Borsa sugli affari, conclusi con l'intervento di quest'ultimo, sono:

a) per i contratti in cui il mandante sia un operatore inscritto, L. 0,10 per ogni chilogrammo di bozzoli e L. 0,40 per ogni chilogrammo di seta;

b) per i contratti in cui il mandante sia un operatore non inscritto o in cui l'agente di Borsa agisca a sensi dell'art. 31 del Codice di commercio, L. 0,20 per ogni chilogrammo di bozzoli e L. 0,80 per ogni chilogrammo di seta.

Art. 23.

L'operatore alle grida, che raccolga l'offerta di compera o di vendita, non è tenuto a corrispondere alcuna provvigione.

Art. 24.

In caso di constatata avaria o sinistro, scadono i termini di validità per il corrispondente certificato generale ed il lotto non può più essere messo in circolazione.

La constatazione dell'avaria o sinistro deve dal magazzino depositario essere notificata, oltre che al proprietario della merce, quale risulta dagli avvenuti trapassi, anche alla Cassa di garanzia e compensazione.

Art. 25.

Le tariffe per le operazioni di perizia sono stabilite dal Consiglio provinciale dell'economia di Milano.

Il pagamento delle somme corrispondenti deve essere effettuato in via anticipata al Sindacato, che ne rilascia apposita ricevuta, da allegare alla richiesta di cui agli articoli 39 e 62.

TITOLO SECONDO.

BOZZOLI.

CAPO I.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi dei bozzoli.

Art. 26.

Il Consiglio provinciale dell'economia può, entro il mese di dicembre e sentite le autorità di Borsa, escludere dalle contrattazioni dei bozzoli le consegne dei mesi di maggio e giugno successivi e può altresì disporre la sospensione di ogni contrattazione in bozzoli durante il mese di giugno.

Art. 27.

Le contrattazioni avvengano per bozzoli secchi in base al rendimento di un chilogrammo di seta stagionata per ogni quattro chilogrammi di bozzoli della qualità « reali », che non contengano oltre il cinque per cento di scarto.

Art. 28.

Sono ammessi alla consegna i bozzoli di qualunque provenienza italiana o di colonie italiane, incroci chinesi, gialli, bigialli e poligialli. Sono pure ammessi alla consegna, purchè corrispondenti ai requisiti richiesti per i « reali », a sensi del precedente articolo, i bozzoli esteri, esclusi i bianchi ed i biancastri.

I bozzoli ammessi devono appartenere al prodotto dell'annata serica in corso all'epoca della consegna delle merci; non di meno si possono sottoporre a perizia fino al 15 giugno di ogni anno i bozzoli prodotti nell'ultima campagna. I certificati peritali, che sono ancora validi alla suddetta epoca verranno estinti definitivamente alla loro scadenza ed i relativi lotti di bozzoli non potranno essere ripresentati.

Non sono ammessi alla consegna:

a) le miscele di bozzoli di diversa qualità. È però ammessa la presenza di qualità diverse dalla qualità base, nella percentuale massima complessiva del 10 %;

b) le partite di bozzoli contenenti oltre il 15 % di scarto (bozzoli morti, rugginosi, macchiati, deboli).

Art. 29.

Qualora i bozzoli, offerti per la consegna, non raggiungano il merito base di cui all'art. 27 e lo scarto non oltrepassi il 10 %, lo scarto stesso è calcolato per la sola eccedenza oltre la tolleranza del 5 % ammessa, ed è compensato dal venditore mediante un abbuono percentuale determinato dal Collegio peritale.

Qualora invece lo scarto oltrepassi il 10 % senza però superare il 15 %, lo scarto stesso è calcolato per la totalità ed è compensato integralmente dal venditore mediante un abbuono percentuale determinato dal Collegio peritale.

Art. 30.

L'unità di contratto, di cui all'art. 49 del regolamento generale della Borsa merci di Milano, è di 2000 chilogrammi di bozzoli e costituisce il lotto minimo, di cui all'art. 47 del regolamento medesimo.

Le contrattazioni possono avere per oggetto uno o più lotti per volta, ma per ogni lotto deve redigersi un contratto separato.

Per le contrattazioni a consegna ripartita in due o più mesi, la quantità trattata alle grida deve essere quella totale da suddividere in parti uguali tra i mesi indicati e nella misura di uno o più lotti indivisibili per ogni mese.

Art. 31.

Il prezzo s'intende stabilito in lire italiane per ogni chilogrammo netto di bozzoli, al titolo base di resa di cui all'articolo 40 franco in uno degli stabilimenti di stagionatura delle sete o di deposito, autorizzati a' sensi dell'art. 32, nelle bisacce del venditore, che passano in proprietà del compratore. Le bisacce devono esser in buono stato di uso, senza lacerazioni o rattoppi.

CAPO II.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti di bozzoli.

Art. 32.

La consegna dei bozzoli deve essere effettuata da uno degli stabilimenti nazionali di stagionatura delle sete o magazzini di deposito situati in Milano o nel raggio massimo di 400 chilometri da Milano, autorizzati, sentito il parere delle autorità di Borsa, dal Consiglio provinciale dell'economia di Milano.

Per la merce consegnata in stabilimenti fuori Milano, il venditore deve bonificare la differenza di trasporto dal posto di consegna allo stabilimento di Milano, in base alle tariffe stabilite dal Sindacato.

Art. 33.

Per l'esecuzione del contratto di un lotto di duemila chilogrammi s'intende, che tanto il venditore quanto il compratore, debbano rispettivamente consegnare e ricevere un quantitativo di bozzoli che, in base all'effettiva rendita, produca 500 chilogrammi precisi di seta stagionata, ossia una rendita base di un chilogrammo di seta per ogni quattro chilogrammi di bozzoli.

Il lotto è così costituito sulla base del certificato di perizia di cui all'art. 45; il certificato stesso è definitivo per tutto il tempo della sua validità.

Art. 34.

La messa a disposizione della merce, da parte del venditore, deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo, unitamente:

a) al buono di consegna a favore della Cassa od al portatore, vistato dallo stabilimento di stagionatura in cui trovasi la merce;

b) al certificato di perizia e qualità, di data non anteriore a tre mesi, che comprovi il merito della merce offerta, il peso e la rendita e stabilisca gli eventuali deprezzamenti, a sensi dell'art. 42;

c) alla fattura della merce, con deduzione degli importi da computare per eventuali abbuoni, stabiliti nella perizia di qualità, e per differenza di trasporto, a sensi dell'art. 32.

Per ogni lotto da consegnare, la fattura della merce deve essere di 2000 chilogrammi precisi, base contrattuale, anche se il quantitativo equivalente, risultato dalla prima pesatura, sia diverso.

Art. 35.

Il buono di consegna deve indicare e garantire:

a) la qualità effettiva della merce messa a disposizione ed il dato di rendita, stabiliti dal certificato di perizia;

b) la merce resa franco di spese e franco di magazzinaggio e di assicurazione per dieci giorni, dalla data della messa a disposizione.

Il buono di consegna deve, inoltre, contenere l'indicazione del numero e della data del certificato di perizia, nonchè il numero di deposito della merce nello stabilimento di stagionatura o di deposito corrispondente a quello della merce periziata.

Qualora uno stesso buono di consegna sia ripresentato dopo successivi trasferimenti per una nuova messa a disposizione, il consegnante è responsabile per la quota di spesa di giacenza e per ogni altro onere eventuale sulla merce, fino alla reintegrazione delle condizioni regolamentari per la consegna.

Art. 36.

L'abbuono per l'eventuale differenza di qualità risultante dal certificato di perizia è ragguagliato al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione ed è computato sopra l'intero lotto base di 2000 chilogrammi precisi.

Il prezzo ufficiale è quello che figura nel listino per le contrattazioni in contanti, o, in mancanza di questo, per le contrattazioni sul mese in corso.

Art. 37.

Se il termine di validità dei certificati di cui all'art. 34 lettera *b*), viene a scadere nel giorno della messa a disposizione alla Cassa, da parte del venditore, esso resta fermo e valido per il compratore, nei confronti della Cassa stessa, durante il tempo di trasferimento di cui agli articoli 12 e 14.

CAPO III.

Delle perizie di qualità e delle prove di rendita e pesatura dei bozzoli.

Art. 38.

A sensi dell'art. 34, lettere *b*) e *c*), sulla merce, che si consegna, devono essere eseguite le seguenti perizie e constatazioni:

a) perizia di qualità, per la determinazione della consegnabilità della merce e degli eventuali abbuoni;

b) prova di rendita, per la determinazione del quantitativo da conseguare, in corrispondenza del lotto base, a sensi dell'art. 33.

Art. 39.

La richiesta di perizia può essere fatta al Sindacato o direttamente allo stabilimento depositario dall'interessato. Lo stabilimento depositario procede alla pesatura del quantitativo necessario alla formazione del lotto bozzoli. Lo stabilimento, dopo aver provveduto alla separazione e alla identificazione dell'ammasso, ne preleva il campione, apponendo tanto alla partita quanto al campione i sigilli, unitamente ad un bollettino controfirmato, da cui risulti il peso della partita, il numero di deposito e la data di prelievo.

È facoltà del richiedente di assistere alla pesatura, al prelevamento ed al sigillamento della partita e del campione.

Lo stabilimento o magazzino depositario deve in ogni caso informare il Sindacato, qualora il quantitativo presentato non sia costituito da un unico lotto di identica qualità.

Art. 40.

Le operazioni di perizia per la qualità e di prova per la rendita possono essere esperite solo sopra partite di bozzoli depositate negli stabilimenti o magazzini, a sensi dell'articolo 32.

Per le operazioni di cui sopra è prelevato, a cura dello stabilimento depositario in cui trovasi la merce e nei modi fissati dal proprio regolamento, un campione del peso di cinque chilogrammi, che, previa suddivisione in cinque parti uguali, è inviato al Sindacato in cinque sacchi piombati.

Art. 41.

Il Sindacato di Borsa mette a disposizione dei periti per la perizia di qualità uno dei cinque campioni presi a sorte, mentre i restanti quattro campioni rimangono a disposizione per le eventuali prove di rendita.

Art. 42.

Le perizie sono eseguite in apposito locale, al quale accedono solamente i periti costituenti il Collegio peritale e il segretario addetto alla Borsa; vi potrà pure accedere il deputato di turno.

I periti deliberano sulla qualità, sulle caratteristiche e sulla mercantilità dei bozzoli, determinando gli eventuali deprezzamenti.

Le decisioni peritali sono prese a maggioranza.

Qualora nel corso delle operazioni peritali si constati che la merce non sia consegnabile a sensi dell'art. 29, i periti possono sospendere le operazioni stesse, emettendone responso negativo.

È fatto divieto ai periti di comunicare ad alcuno notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali.

Le relazioni peritali sono compilate su appositi moduli forniti dal Sindacato e sono firmati da almeno due periti. Essi sono rimesse al Sindacato.

Art. 43.

Le operazioni di prova per la rendita sono eseguite dai due stabilimenti di stagionatura di Milano, all'uopo autorizzati, rispettivamente per un chilogrammo di bozzoli ciascuno.

La velocità periferica delle aspe, per tali operazioni di prova per la rendita, deve essere fra metri 135 minimo e metri 142,50 massimo, per ogni minuto primo.

Le note di rendita sono trasmesse al Sindacato.

Ove fra i risultati dei due stabilimenti di stagionatura si verifichi una differenza superiore al 10 %, il Sindacato fa ripetere le prove dagli stessi stabilimenti sopra i rimanenti due campioni in suo possesso.

La media dei due risultati ottenuti dai due stabilimenti, aumentata del 3 %, per ragguagliarla alla resa industriale, costituisce la rendita definitiva, per la determinazione del quantitativo dei bozzoli necessari alla formazione del lotto base previsto dall'art. 27.

Art. 44.

Le operazioni di perizia e prova devono eseguirsi nel più breve termine possibile, ed in ogni modo non oltre otto giorni, esclusi i festivi, dalla data del prelievo del campione stesso, il quale, dopo la scadenza di detto termine, non è più valido.

Art. 45.

Il certificato di perizia viene rilasciato dal Sindacato di Borsa, su apposito modulo, subito dopo il compimento delle operazioni. Esso ha la validità di tre mesi ed è definitivo ed inappellabile.

Art. 46.

Il detentore del certificato di perizia deve notificarlo entro il giorno successivo alla sua data allo stabilimento depositario, il quale provvede a rettificare la formazione del lotto nella giusta quantità risultante dai dati del certificato stesso.

La formazione del lotto deve effettuarsi mediante conguaglio sul lotto, già separato e pesato a sensi dell'art. 39, togliendo la quantità eccedente e procedendo ad una nuova pesatura, totale o parziale, a giudizio dello stabilimento.

Nel caso che il conguaglio richieda un'aggiunta di bozzoli sul lotto, l'aggiunta non è ammessa ed il lotto è considerato incompleto e non è consegnabile.

Il lotto conguagliato ed identificato a sensi del presente articolo, deve essere, in via definitiva, sigillato a cura dello stabilimento depositario nelle rispettive bisacce d'imballo.

Art. 47.

Il buono di consegna, a termine dell'art. 35, è emesso dopo il definitivo conguaglio del lotto, di cui al precedente articolo.

Art. 48.

Dopo le operazioni peritali i campioni, in bozzoli ed in filati, sono risuggellati e conservati per quattro mesi a cura del Sindacato di Borsa. I campioni possono essere ritirati dal richiedente la perizia, dopo tre mesi e non oltre il quarto mese dalla data della perizia.

Trascorso detto termine i campioni restano di proprietà del Sindacato.

TITOLO TERZO.

SETE.

CAPO I.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi delle sete.

Art. 49.

Le contrattazioni avvengono per sete greggie di titolo 13-15 filate in Italia con bozzoli di qualunque provenienza italiana e di colonia italiana, incroci chinesi, gialli, bigialli e poligialli.

Sono tollerate, purchè corrispondenti ai requisiti indicati negli articoli seguenti, anche le sete filate in Italia con bozzoli esteri, esclusi i bianchi ed i biancastri.

Art. 50.

L'unità di contratto, di cui all'art. 49 del regolamento generale della Borsa merci di Milano, è di kg. 500 precisi di seta a peso stagionato, in cinque balle di circa cento chili ciascuna.

La seta di ciascun lotto deve essere uniforme di colore; le matasse, della circonferenza di cm. 144 e 152, di peso approssimativamente uguale, circa gr. 80, con quattro cappiature equidistanti, delle quali una colorata fissa ai capofili.

Le contrattazioni possono avere per oggetto uno o più lotti per volta, ma per ogni lotto deve redigersi un contratto separato.

Per le contrattazioni a consegna, ripartita in due o più mesi, la quantità trattata alle grida deve essere quella totale da suddividere in parti uguali tra i mesi indicati, nella misura di uno o più lotti indivisibili per ogni mese.

Art. 51.

Delle categorie di seta greggia italiana sono ammesse alla consegna quelle che si conviene di distinguere con: Grado *C* - Grado *D* - Grado *E*, per titolo 13-15 e Grado *Y* - Grado *Z*, per titolo 20-22, purchè rispondenti ai requisiti stabiliti all'art. 71.

I contratti di Borsa hanno per oggetto solamente il grado « *D* », tipo « standard », sul quale si basano i prezzi alle grida.

Il venditore ha, però, facoltà di consegnare lotti di seta delle categorie « *C* », « *E* », « *Y* » e « *Z* », riscuotendo il premio o versando il bonifico, che verranno fissati così com'è stabilito dall'art. 59.

Art. 52.

Il prezzo s'intende stabilito in lire italiane per ogni chilogrammo di seta stagionata, franco in uno degli stabilimenti di stagionatura delle sete autorizzati, ai sensi dell'art. 53 nelle bisacce del venditore, che passano di proprietà del compratore.

Le bisacce devono essere in buono stato d'uso, senza lacerazioni o rattoppi.

CAPO II.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti di sete.

Art. 53.

La consegna delle sete deve essere effettuata da uno degli stabilimenti autorizzati di stagionatura delle sete situato in Milano.

Art. 54.

Per la esecuzione del contratto di un lotto di kg. 500 si intende, che, tanto il venditore, quanto il compratore debbano rispettivamente consegnare e ricevere un quantitativo di seta che corrisponda a 500 chili precisi a peso mercantile.

Il lotto è così costituito sulla base della nota di stagionatura, di cui all'art. 73; la nota stessa è definitiva per tutto il tempo della sua validità.

Art. 55.

La messa a disposizione della merce, da parte del venditore, deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione, con apposito modulo, unitamente:

1° al certificato generale rilasciato dal Sindacato di borsa, che comprovi:

a) il merito, l'uniformità e il titolo della merce offerta;

b) il grado o categoria a cui appartiene il lotto;

c) il peso mercantile del lotto medesimo;

2° al buono di consegna, a favore della Cassa di garanzia e compensazione od al portatore, vistato dallo stabilimento di stagionatura in cui trovasi la merce;

3° alla fattura della merce, con aggiunta o deduzione degli importi da computare per eventuali premi od abbuoni secondo il grado della seta.

Art. 56.

Il buono di consegna deve indicare e garantire:

a) la qualità, il titolo ed il grado della seta in conformità al certificato generale;

b) il peso stagionato;

c) la merce resa franco di spese di magazzinaggio e di assicurazione, per dieci giorni dalla data della messa a disposizione.

Deve inoltre contenere il numero di deposito della merce presso il magazzino di stagionatura, nonchè il numero e la data del certificato generale a cui la partita corrisponde.

Qualora uno stesso buono di consegna sia ripresentato dopo successivi trasferimenti, per una nuova messa a disposizione, il conseguante è responsabile per la quota spesa di giacenza e per ogni altro onere eventuale sulla merce, fino alla reintegrazione delle condizioni regolamentari per la consegna.

Art. 57.

Il premio o l'abbuono per la eventuale differenza, secondo la classe cui il lotto presentato appartiene, è quello stabilito dal Sindacato per il rispettivo mese di consegna, per quella particolare categoria di seta ed è computato sopra l'intero lotto base di kg. 500 stagionati.

Art. 58.

Il periodo di validità del certificato generale è di un anno. Se il termine di tale certificato viene a scadere nel giorno della messa a disposizione alla Cassa da parte del venditore, esso resta fermo e valido per il compratore nei confronti della Cassa stessa, durante il tempo di trasferimento di cui agli articoli 12 e 14.

Art. 59.

Le differenze di prezzo fra le diverse qualità e titoli di seta consegnabili in Borsa, di cui all'art. 51, sono fissate dal Sindacato in apposita adunanza dopo la riunione di Borsa nel giorno venticinque di ciascun mese e nel giorno ventidue del mese di febbraio.

Tali differenze sono determinate per chilogrammo, in base ai prezzi praticati per le corrispondenti qualità e titoli di sete sul mercato effettivo, ed hanno valore per le consegne, che saranno effettuate nel mese successivo.

Nel caso speciale che tali prezzi dovessero subire durante il mese in cui hanno vigore, una sensibile oscillazione, il Sindacato può determinare in apposita riunione i nuovi prezzi differenziali, che verranno senz'altro applicati dal giorno successivo.

Art. 60.

Le differenze di prezzo, di cui al precedente articolo, sono rese note con immediata affissione nei locali della Borsa.

Gli eventuali reclami, motivati e firmati da almeno un quarto degli operatori inscritti, devono essere presentati alla Deputazione di Borsa nel giorno stesso dell'avvenuta comunicazione dei prezzi stabiliti.

La Deputazione, sentito il Sindacato, delibera inappellabilmente sui reclami, comunicando le sue decisioni e le eventuali modificazioni dei prezzi differenziali, entro il giorno successivo dell'avvenuta presentazione dei reclami medesimi.

CAPO III.

Ispezione, classificazione, stagionatura delle sete.

Art. 61.

A sensi dell'art. 55 par. 1, sulla merce che si consegna devono essere eseguite le seguenti operazioni:

1° ispezione del lotto;

2° classificazione della seta;

3° stagionatura.

Queste operazioni possono essere esperite solo sopra partite di sete depositate negli stabilimenti, a' sensi dell'articolo 53.

Art. 62.

La richiesta che il lotto di seta venga ispezionato, classificato, stagionato, è fatta dall'interessato al Sindacato direttamente o per tramite dello stabilimento depositario.

Tali richieste devono essere compilate su apposito modulo, fornito dal Sindacato, e devono contenere:

a) la qualità, il titolo e la provenienza dei bozzoli filati e della seta presentata;

b) l'epoca della filatura;

c) le marche, numeri e peso lordo delle cinque balle che costituiscono il lotto;

d) il magazzino depositario ed il numero del deposito.

Art. 63.

Ispezione e lotto. — L'ispezione viene eseguita nei locali dello stabilimento depositario da tre periti a' sensi dell'articolo 57 del regolamento generale della Borsa merci di Milano.

I periti esaminano il colore, l'apparenza, l'uniformità di colore e confezione come all'art. 50 e devono determinare in generale se per tali caratteri il lotto sottoposto ad esame rientra nelle categorie prescritte all'art. 51.

Le decisioni peritali sono prese a maggioranza.

In caso negativo il lotto è senz'altro respinto e non si procede ad ulteriori operazioni di classifica.

In caso affermativo i periti ordinano il prelevamento del campione di venti matasse (quattro per balla), occorrente per le successive operazioni meccaniche di classifica.

È fatto divieto ai periti di comunicare ad alcuno notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali.

Le relazioni peritali sono compilate su appositi moduli, forniti dal Sindacato e sono firmate almeno da due periti. Esse sono rimesse al Sindacato.

Art. 64.

Classifica della seta. — Viene eseguita presso la stagionatura depositaria, da proprio personale specializzato.

Consta delle seguenti prove ed assaggi:

Prove principali:

Regolarità del filo;

Nettezza del filo.

Prove supplementari:

Titolo medio;

Grado di deviazione del titolo;

Tenacità;

Elasticità;

Incannaggio.

Art. 65.

Regolarità del filo. — Viene espresso con due dati: si adopera il seriplano.

Quattro filzuoli per ogni matassa vengono avvolti sulle tavole nere del seriplano ottenendo così ottanta fasce (panels), da esaminare e confrontare successivamente, con le sette fotografie base, che sono graduate: 100 %, 90 id., 80 id., 70 id., 50 id., 30 id., 10 id.

Ognuna delle ottanta fasce viene così classificata.

Prima prova: Si sommano i punti di classifica di tutte le fasce e si divide il totale per ottanta. Il quoziente così ottenuto è il grado medio di regolarità.

Seconda prova: Si scelgono le venti fasce, che sono risultate peggiori, se ne fa la somma dei punti ed il totale si divide per venti. Il quoziente è il grado minimo di regolarità.

Art. 66.

Nettezza del filo. — Si esaminano sempre le ottanta fasce di cui si è detto prima, tenendo presente, che per questa prova tali ottanta fasce vanno divise in due gruppi di quaranta fasce ciascuno.

Si fanno due prove:

Prima prova: Ricerca dei difetti maggiori del filo.

Si considerano come difetti maggiori del filo serico quelle imperfezioni ed impurità, che una operaia abile e coscienziosa sa evitare.

Si contano tali difetti, sottoponendo ad esame tanto la parte anteriore, quanto la parte posteriore di ogni fascia.

Il primo grado di nettezza si ottiene deducendo dal 100 %, considerato come l'espressione della nettezza assoluta, 1/2 o 1/10 % com'è qui di seguito indicato, per ognuno dei difetti riscontrati:

Ponure difettose	1/2 %
Nodi mal fatti	1/2 %
Sgruppi o arruffamenti	1/2 %
Stiloni lunghi	1/2 %
Stiloni corti	1/10%
Filo seghettato	1/10%

Tale calcolo viene eseguito separatamente su ogni gruppo di quaranta fasce. Coi due risultati così ottenuti, si fa la media, che rappresenta il primo grado di nettezza del lotto.

Seconda prova: Ricerca dei difetti minori del filo, ossia dei difetti così chiamati, non perchè siano meno importanti dei difetti maggiori, ma perchè dipendono più dalla qualità dei bozzoli e dalle operazioni preparatorie, che dall'abilità e dall'attenzione della filera: occhielli, piccolissimi stiloni, pelo.

All'uopo si confrontano successivamente le ottanta fasce con le fotografie-tipo preparate per la nettezza e graduate: 80, 60 e 40 %.

Ognuna delle fasce viene così classificata con un'approssimazione del 10 %. La somma dei punti si divide per ottanta; il quoziente rappresenta il secondo grado di nettezza del lotto.

Art. 67.

Titolo medio. — Si fanno tre provini di 450 metri l'uno per ognuna delle venti matasse, secondo il vigente regolamento delle stagionature. Si calcola il titolo medio stagionato, che dev'essere contenuto fra i due numeri indicati nelle tabelle di cui all'art. 71.

Art. 68.

Grado di deviazione del titolo. — Si moltiplica il numero dei provini risultanti di uno stesso titolo per la differenza fra questo ed il titolo medio arrotondato al più vicino mezzo danaro. Si sommano tutti i prodotti così ottenuti ed il risultato si divide per il numero dei provini (sessanta). Il quoziente esprime il grado di deviazione.

Art. 69.

Incannaggio. — Valgono le disposizioni contenute a questo riguardo negli appositi regolamenti dei pubblici stabilimenti di assaggio delle sete.

L'unica differenza sta nel fatto, che l'assaggio si eseguisce su venti matasse invece di dieci e di conseguenza nel bollet-

tino di classifica figura, in luogo dell'abituale numero delle aspe, il numero delle rotture verificatesi nell'incannaggio delle venti matasse, per un'ora alla velocità di cento metri al minuto.

Art. 70.

TENACITÀ ED ELASTICITÀ. — Mantenendo sempre l'ambiente all'umidità relativa del 65 %, si dispongono i venti rocchetti su cui è stato avvolto il filo delle venti matasse, durante l'operazione di cui all'articolo precedente, con l'asse verticale, gli uni vicini agli altri, si riuniscono insieme i venti capofili, svolgendoli dall'alto dei rocchetti e si avvolgono su di un aspo del perimetro normale di m. 1,125.

Si fanno fare all'aspo dieci giri e si ottengono così venti filzuoli di m. 11,25 ciascuno, costituenti assieme una prova di m. 225.

Si determina il titolo legale di quest'ultima.

La prova è fatta due volte e su quella il cui titolo si avvicina maggiormente al titolo medio di cui all'art. 67, si procede alla verifica della tenacità ed elasticità come segue:

si taglia da questa prova un tratto della lunghezza di cm. 70 e che risulta così composto di duecento fili; se ne scelgono cento a caso, che si esaminano col serimetro.

La tenacità media espressa in grammi si divide per il titolo e si ha la tenacità per denaro.

L'elasticità è espressa in millimetro e si riferisce al metro.

Art. 71.

Le tabelle seguenti indicano, per ogni categoria di seta, ammessa alla consegna in Borsa, e per ogni prova, il risultato minimo richiesto.

Però un lotto, che per i suoi requisiti principali appartenesse a una determinata categoria, rimane in tale categoria, anche se i suoi requisiti supplementari stanno nei limiti stabiliti per la classe immediatamente inferiore.

Se, invece, il lotto da classificare risultasse alle prove supplementari di due gradi inferiore alla classe, cui potrebbe aspirare in seguito alle prove principali, tale lotto viene declassificato di un grado solo.

Qualora il risultato delle prove supplementari non stia nei limiti stabiliti per la categoria « *E* », per il titolo 13-15, e per la categoria « *Z* », per il titolo 20-22, il lotto non è consegnabile.

TABELLE DI CLASSIFICAZIONE

Per il titolo 13-15

Assaggi di qualità	Categorie		
	C	D	E
Prove principali: (valori percentuali)			
Uniformità 1ª prova	81	78	73
Uniformità 2ª prova	71	66	60
Nettezza 1ª prova	85	80	80
Nettezza 2ª prova	85	80	75
Prove supplementari:			
Grado di deviazione	1.20	1.30	1.40
Titolo medio	da 13.70 a 14.50	da 13.50 a 14.50	da 13.25 a 14.75
Tenacità gr. per denaro	3.50	3.25	3
Elasticità mm.	220	210	200
Incannaggio nodi	15	20	25

Per il titolo 20-22 (1)

Assaggi di qualità	Categorie	
	Y	Z
Prove principali: (valori percentuali)		
Uniformità 1ª prova	85	80
Uniformità 2ª prova	75	70
Nettezza 1ª prova	90	85
Nettezza 2ª prova	85	80
Prove supplementari:		
Grado di deviazione	1.50	2
Titolo medio	da 20.50 a 21.50	da 20.25 a 21.75
Tenacità gr. per denaro	3.50	3.25
Elasticità mm.	220	200
Incannaggio nodi	10	20

Art. 72.

Le operazioni di classifica devono eseguirsi nel più breve termine possibile ed in ogni modo non oltre otto giorni dalla data del prelievo del campione stesso (giorni festivi esclusi).

Il certificato di classifica è rilasciato dalla Stagionatura depositaria, su appositi moduli, ed è rimesso al Sindacato.

Art. 73.

Se il certificato di classifica è positivo il Sindacato ordina allo stabilimento depositario di procedere alla stagionatura della seta, rettificandone poi la formazione in modo che il lotto risulti di 500 chilogrammi precisi.

Nel caso che il lotto presentato non raggiunga i 500 chilogrammi precisi a peso stagionato, l'aggiunta non è ammessa ed il lotto è considerato incompleto e non è consegnabile.

Il lotto non è pure consegnabile se il peso mercantile presenta un calo od aumento maggiore del 3 % rispetto al peso netto.

Il lotto stagionato e rettificato, a' sensi del presente articolo, deve essere in via definitiva piombato a cura dello stabilimento depositario, nelle rispettive bisacce.

Lo stabilimento depositario emette le note di stagionatura e le trasmette al Sindacato.

Art. 74.

Non appena ricevute le note di stagionatura il Sindacato emette il certificato generale di cui all'art. 55.

TITOLO QUARTO.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 75.

Per tutto quanto non sia già determinato dal calendario di Borsa, le date indicate nel presente regolamento, che ricorrano in giorno festivo, sono riportate al giorno feriale seguente per la registrazione, i pagamenti ed i trasferimenti ed al giorno feriale precedente per tutti gli altri termini.

Art. 76.

Tutte le operazioni, le modifiche di termine, indicate nel presente regolamento, nei confronti della Cassa di garanzia e compensazione, s'intendono applicabili fra i rispettivi con-

(1) Decreto Ministeriale 30 novembre 1930, *Gazzetta Ufficiale*, 12 dicembre 1930-IX.

traenti per i contratti, che non siano stati ammessi alla registrazione presso la Cassa.

Art. 77.

Per tutto quanto non è disciplinato nel presente regolamento, valgono, oltre le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, lo statuto ed il regolamento della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Milano.

Il presente regolamento fu approvato con deliberazioni consiliari in data 18 ottobre 1929-VII, 7 febbraio, 25 marzo, 30 aprile, 13 ottobre 1930-VIII, 16 aprile 1931-IX.

Il prefetto presidente:

B. FORNACIARI.

Il vice presidente: C. TARLABINI.

Il segretario generale: A. BONINSEGNA.

Visto si approva il presente regolamento composto di settantasette articoli.

Roma, 25 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

ACERBO.

(4041)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3390-185.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Antonio fu Giovanni e di Petejan Orsola, nato a Peci di Merna il 24 ottobre 1866 e residente a Peci di Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3480)

N. 3390-186.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Giovanni fu Francesco e di Kovic Caterina, nato a Peci di Merna il 23 settembre 1876 e residente a Merna, fraz. Rupa, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Caterina di Giovanni Silic, nata a Raccogliano il 1° settembre 1876, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3481)

N. 3390-187.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Leopoldo di Andrea e di Palikan Maria, nato a Rupa di Merna il 29 maggio 1901 e residente a Rupa di Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Vittoria di Valentino Kampiut, nata a Merna il 18 luglio 1900, moglie;

Batistic Leopolda, nata a Rupa l'11 aprile 1928, figlia;

Batistic Carmela, nata a Rupa il 29 ottobre 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3482)

N. 3390-188.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Alfredo fu Francesco e della fu Caterina Orel nato a Biglia il 24 ottobre 1899 e residente a Ranziano, fraz. Raccogliano, 206, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Batistic Elena fu Giuseppina Kersevan, nata a Biglia il 28 maggio 1891, moglie;
Batistic Radislava, nata a Biglia il 23 giugno 1922, figlia;
Batistic Boris, nata a Biglia il 20 settembre 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo la nome di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3483)

N. 3390-189.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batistic ved. Veronica fu Giuseppe Besednjak e della fu Anna Rusjan, nata a Merna il 7 giugno 1880 e residente a Ranziano, fraz. Raccogliano, 197, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Batistic Bogomilo fu Giuseppe, nato a Raccogliano il 13 gennaio 1906, figlio;
Batistic Ludmilla fu Giuseppe, nata a Raccogliano il 30 marzo 1911, figlia;
Batistic Augusto fu Giuseppe, nato a Raccogliano il 29 novembre 1915, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo la nome di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3484)

N. 3390-190.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Giovanni fu Giovanni e di Barbara Trojer, nato a Ranziano il 21 febbraio 1871 e residente a Ranziano n. 380, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Batistic Giuseppina fu Stefano Merljak, nata a Ranziano il 2 maggio 1871, moglie;
Batistic Marta, nata a Ranziano il 9 luglio 1911, figlia;
Batistic Giovanna, nata a Ranziano il 21 dicembre 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3485)

N. 3390-191.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batistic ved. Teresa fu Matteo Fornazaric e fu Anna Balic, nata a Biglia il 7 febbraio 1863 e residente a Ranziano, fraz. Biglia n. 185, è restituito,

a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3486)

N. 3390-193.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Battistig Bruno fu Michele e di Stefania Simonelli, nato a Gorizia il 23 settembre 1906 e residente a Salona d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3487)

N. 3390-194.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Battistig Ernesto fu Michele e fu Comar Lodovica, nato a Gorizia il 28 settembre 1902 e residente a Salona d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Trieste, addì 25 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: TIENGO.

(3488)

N. 3390-192.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. de Battistig Francesco fu Francesco e di Soukup Maria, nato a Budapest il 21 settembre 1896 e residente a Sagrado, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « de Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

de Battistig Jolanda di Francesco Calligaris, nata a Sagrado il 4 settembre 1901, moglie;
de Battistig Maria, nata a Sagrado il 17 maggio 1926, figlia;
de Battistig Ezio, nato a Sagrado il 1° novembre 1928, figlio;
de Battistig Giulio, nato a Sagrado il 1° novembre 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sagrado, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3489)

N. 3390-195.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Battistig Antonio fu Pietro e di Giuseppina Mattion, nato a Trieste il 6 giugno 1860 e residente

a Sagrado, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Battistig Maria fu Angelo Palluelo, nata a Trieste il 15 agosto 1858, moglie;

Battistig Carmela illeg. fu Lidia, nata a Gorizia il 24 marzo 1915, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sagrado, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3490)

N. 3390-182.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Francesco di Giovanni e di Orsola Furlan, nato a Peci di Merna il 28 novembre 1879 e residente a Peci di Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Giovanna di Mattia Milanic, nata a Voisizza il 6 gennaio 1886, moglie;

Batistic Lidia, nata a Peci il 6 luglio 1912, figlia;

Batistic Francesco, nato in Jugoslavia il 22 settembre 1919, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3491)

N. 3390-177.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Giusto di Giovanni e di Furlan Orsola, nato a Peci il 5 maggio 1874 e residente a Merna, fraz. Peci, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Giuseppina di Matteo Cotic, nata a Peci il 19 marzo 1887, moglie;

Batistic Cristina, nata a Peci il 25 ottobre 1907, figlia;

Batistic Luigi, nato a Peci il 21 luglio 1921, figlio;

Batistic Giuliana, nata a Peci il 16 aprile 1924, figlia;

Batistic Leopolda, nata a Peci il 19 febbraio 1926, figlia;

Batistic Leopoldo, nato a Peci l'11 febbraio 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3498)

N. 3390-176.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Carlo di Antonio e di Cotic Caterina, nato a Peci (Merna) il 29 maggio 1899 e residente a Merna, fraz. Peci, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Luigia di Antonio Bon, nata a Peci il 27 aprile 1897, moglie;

Batistic Anna, nata a Peci il 26 agosto 1928, figlia;

Batistic Luigia, nata a Peci il 7 gennaio 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3499)

N. 3390-173.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.na Batistic Francesca di Antonio e di Bizjak Francesca, nata a Piedimelze il 28 agosto 1911 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3500)

N. 3390-238.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bavdaz Valentino fu Giuseppe e di Strukelj Caterina, nato a Lom di Tolmino il 22 gennaio 1852 e residente a Santa Lucia di Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bavdaz Teresa fu Valentino Stergar, nata a Lom il 25 settembre 1862, moglie;
Bavdaz Angela, nata a Lom il 23 maggio 1889, figlia;
Bavdaz Francesca, nata a Lom il 30 marzo 1891, figlia;
Bavdaz Valentino, nato il 20 settembre 1894, figlio;
Bavdaz Antonia, nata a Lom il 16 gennaio 1896, figlia;
Bavdaz Giovanni, nato a Lom il 23 settembre 1897, figlio;
Bavdaz Giuseppe, nato a Lom il 27 gennaio 1901, figlio;
Bavdaz Luigi, nato a Lom l'11 settembre 1905, figlia;
Bavdaz Ludmilla illeg. di Angela, nata a Lom il 1° settembre 1923, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3501)

N. 3390-239.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bavdaz Luigi di Francesco e di Kustrin Caterina, nato a Idria della Baccia il 5 giugno 1903 e residente a Santa Lucia di Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3502)

N. 3390-240.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bavdaz Maria ved. Kovacic fu Andrea e fu Kovacic Maria, nata a Idria della Baccia il 25 marzo 1855 e residente a Santa Lucia di Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto

1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3503)

N. 3390-241.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bavdaz Giovanni di Giovanni e di Sinigoi Francesca, nato a Montespino il 15 agosto 1906 e residente a Capriva di Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3504)

N. 3390-242.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bavdaz Giuseppe fu Stefano e della fu Bavdaz Maria, nato a Chiapovano il 3 marzo 1861 e residente a Chiapovano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bavdaz Maria fu Giovanni Brezavscek, nata a Chiapovano il 31 maggio 1867, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Chiapovano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3505)

N. 3390-243.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bavdaz Antonio fu Giuseppe e di Lucia Zimic, nato a Descla il 2 gennaio 1886 e residente a Salona Descla, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bavdaz Caterina di Martino Cefarin, nata a Descla il 5 gennaio 1882, moglie;
Bavdaz Angela, nata a Descla il 21 luglio 1912, figlia;
Bavdaz Caterina, nata a Gmünden il 14 ottobre 1915, figlia;
Bavdaz Luigia, nata a Descla il 21 maggio 1920, figlia;
Bavdaz Antonia, nata a Descla il 21 dicembre 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3506)

N. 3390-245.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bavdaz Giuseppe fu Giuseppe e di Lucia Zimic, nato a Descla il 4 marzo 1878 e residente a Salona, fraz. Descla, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3508)

N. 3390-246.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.na Baudaz Leopolda di Giovanni e di Jerencic Maria, nata a Ronzina di Canale il 10 novembre 1908 e residente a Tarnova della Selva, n. 13, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tarnova della Selva, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3509)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 153.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 — Data: 23 gennaio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Cocco-Alberti Vittorio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 87,50, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 573 — Data: 20 maggio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Siro Brigiani Giovanni fu Giuseppe, per conto dell'Ospedale dei Bianchi di Naso — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Rendita: L. 1300, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 208 — Data: 25 ottobre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Not. Tiezzi Francesco fu Olinto — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 138, consolidato 3 per cento, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 giugno 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5288)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 140.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 giugno 1931 - Anno IX

Francia	74.77	Oro	368.59
Svizzera	369.92	Belgrado	33.75
Londra	92.916	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.69	Albania (Franco oro)	367.50
Spagna	182.83	Norvegia	5.112
Belgio	2.663	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.539	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.61	Danimarca	5.112
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	72.90
Peso Argentino Oro	13.945	Rendita 3,50 % (1902)	67.60
Peso Argentino Carta	6.105	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.103	Consolidato 5 %	83.75
Dollaro Canadese	19.03	Obblig. Venezie 3,50%	78.90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 159.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 3,50 (1906) n. 281253 per la rendita annua di L. 1820, intestato a Muzi Carlo Eugenio fu Concezio domiciliato a Napoli.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5344)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 49).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	87680	30 —	Zanellato *Margherita* di Oreste minore sotto la p. p. del padre, dom. in Ivrea (Torino).	Zanellato *Marianna-Margherita* di Oreste, minore sotto la p. p. del padre, dom. come contro.
3.50 %	154893	17.50	Ceriani *Maddalena-Giuseppina* fu Abbondanzio, moglie di Agnelli Ambrogio, dom. in Milano, vincolata.	Ceriani *Giuseppa-Maddalena* fu Abbondanzio, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	202886	350 —	*Delbuono Rina* fu Eugenio, minore sotto la p. p. della madre Raggio *Adelaide* di Daniele, ved. di *Delbuono* Eugenio, dom. in Devia (Genova).	*Del Buono Maria-Armida-Rina* fu Eugenio, minore sotto la p. p. della madre Raggio *Maria* di Daniele, ved. di *Del Buono* Eugenio, dom. come contro.
» Prestito Naz.le	28757	250 —	Lupini *Maria* fu Carlo, nubile, dom. in New York.	Lupini *Cleofe* fu Carlo, nubile, dom. in New York.
Cons. 5 % Prestito Littorio	10970	35 —	Marfisi *Saverio* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Lanciano (Chieti).	Marfisi *Severino* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	326982	285 —	Bocchino Pasquale fu Domenico, dom. in Apice (Benevento) con usuf. vital. a Sacco *Carmela* fu Antonio, ved. di Bocchino Domenico, dom. in Apice (Benevento).	Intestata come contro, con usuf. vital. a Sacco *Maria-Carmela* fu Antonio, ved. ecc. come contro.
»	483198	510 —	Bondioli Pietro fu *Giovanni-Pietro*, minore sotto la p. p. della madre Cremonesi Ermelinda di Giovanni, dom. in Lodi (Milano).	Bondioli Pietro o *Pierino* fu *Pietro-Giovanni*, minore ecc. come contro.
»	299165	65 —	Paolillo*Salvatore* fu Aniello, minore sotto la tutela di Capasso Giuseppe fu Andrea, domiciliato in Lettore (Napoli).	Paolillo *Luigi-Gerardo* fu Aniello, minore ecc. come contro.
3.50 %	408656	910 —	Misul Emma di Alessandro, moglie di Liuzzi *Beniamino-Arturo* dom. in Genova, vincolata.	Misul Emma di Alessandro, moglie di Liuzzi *Arturo*, dom. in Genova, vincolata.
»	408657	700 —	Intestata come la precedente, con usuf. a Misul Alessandro fu Leone e Guastalla Fortunata fu Elia, dom. in Firenze.	Intestata come la precedente; con usuf. come contro.
Cons. 5 %	52339	965 —	Iacona *Emanuela* di Paolo moglie di Panebianco Antonio Maria di Francesco, dom. in Terranova di Sicilia (Caltanissetta) (vincolata.	Iacona *Ida-Emanuela-Elvira* di Paolo, moglie ecc. come contro.
3.50 %	794467	332.50	Borgomaneri *Maria* fu Giovanni moglie di Grazioli Cesare, dom. in Milano, vincolata.	Borgomaneri *Gerolama-Maria* fu Giovanni moglie di Grazioli Cesare, dom. in Milano, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 giugno 1931 - Anno IX *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(4168)

3

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 48).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro quinquennale 13ª emissione	123	Cap. 50.000 —	Onesti Armando fu Augusto, maggiorenne, e figli nascituri da *Clelia* Sconnio fu Giuseppe, ved. di Onesti Augusto, indivisi.	Onesti Armando fu Augusto, maggiorenne, e figli nascituri da *Anna-Clelia* Sconnio fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	275328	120 —	Patti *Antonina* fu Francesco, moglie di Porcari Giovanni, dom. in Palermo; con usuf. vital. a Lo Bello Anna fu Giovanni.	Patti *Maria-Antonina* fu Francesco, moglie di Porcari Giovanni, dom. in Palermo; con usuf. vital. come contro.
3.50 %	586827	105 —	Barcellona *Erminia* fu Pietro, moglie di Rivera *Giovanni*, dom. in S. Pier d'Arena (Genova) vincolata.	Barcellona *Rosa-Maria-Erminia* fu Pietro, moglie di Rivera *Bartolomeo-Giovanni*, domiciliata come contro; vincolata.
Cons. 5 %	28187	250 —	*Giancarlo* Luigi fu *Alessandro*, dom. in New York.	*Giancarli* Luigi fu *Leandro*, dom. in New York.
3.50 %	227987	938 —	Albesiano-Pio *Ester* fu Damiano, moglie di Casasco Alberto, fu Giuseppe, dom. in Torino, vincolata.	Albesiano-Pio *Giuseppa-Ester* fu Damiano, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 % » »	138586 138587 138588	1.000 — 1.000 — 1.000 —	Di Ciommo Rocco Di Ciommo Giovanni Di Ciommo *Nunzia* fu Giovanni, dom. in Spanazzola (Bari).	Di Ciommo Rocco Di Ciommo Giovanni Di Ciommo *Dolores-Nunzia* fu Giovanni, *minori sotto la p. p. della madre Aglieta Agnese fu Giovanni, ved. Di Ciommo*, dom. in Spinazzola (Bari).
»	496920	935 —	Barbero *Carolina* di Giuseppe, moglie di Zocca Washington, dom. in Torino, vincolata.	Barbero *Tersilla-Carolina-Teodolinda* di Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	107200	120 —	Rega Carolina fu Pietro, moglie di Annunziata *Michele* fu Luigi, dom. in Ottaiano (Napoli), vincolata.	Rega Carolina fu Pietro, moglie di Annunziata *Angelo-Michele* fu Luigi, dom. come contro vincolata.
»	446230	115 —	Palmieri Concetta, Carmela, Giuseppina e Maria-Italia fu Pietro, minori sotto la p. p. della madre *De Blasio Teresa* fu Giuseppe, ved. di Palmieri Pietro, dom. in Colle Sannita (Benevento).	Palmieri Concetta, Carmela e Maria-Italia, fu Pietro, minori sotto la p. p. della madre *De Blasiis Maria-Teresa* fu Giuseppe, ved. di Palmieri Pietro, dom. in Colle Sannita (Benevento).
»	446229	25 —	Intestata come la precedente, con usuf. vital. a *De Blasio Teresa* fu Giuseppe, ved. di Palmieri Pietro, dom. in Colle Sannita (Benevento).	Intestata come la precedente, con usuf. a *De Blasiis Maria-Teresa* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.
»	155666	500 —	Lamedica *Mary* di Tommaso, *nubile*, dom. in Torremaggiore (Bari).	Lamedica *Marie* di Tommaso, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
3.50 %	643118	315 —	Saglietto Raffaele-Tobia fu *Angelo*, dom. in Porto Maurizio.	Saglietto Raffaele-Tobia fu *Giambattista*, dom. in Porto Maurizio.
P. N. 5 %	38200	25 —	Campodonico Alessandra fu Attilio, minore sotto la p. p. della madre *Frettoli* Ines fu Felice, ved. Campodonico, dom. in Livorno; con usuf. vital. a *Frettoli* Ines fu Felice, ved. Campodonico.	Campodonico Alessandra fu Attilio, minore sotto la p. p. della madre *Frittoli* Ines fu Felice, ved. Campodonico, dom. in Livorno; con usuf. vital. a *Frittoli* Ines fu Felice, ved. Campodonico.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	181478	1.405 —	*Approsio Luigia* fu Luigi, moglie di Moschetti Ignazio fu *Filiberto*, dom. in Pegli (Genova) vincolata.	*Aprosio o Approsio Antonia-Maria-Luigia o Luisa* detta semplicemente Luigia fu Luigi, moglie di Moschetti Ignazio fu *Ponzio-Filiberto o Filiberto*, dom. in Pegli (Genova) vincolata.
»	293760	880 —	*Pressenda* Fiorentina e Ida fu Alessandro, minori sotto la tutela di Luzzo Giovanni, dom. in Niella Belbo (Cuneo).	*Persenda* Fiorentina ed Ida fu Alessandro, minori ecc. come contro.
3.50 % »	791962 759993	28 — 70 —	Passigli Elena di Guido, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Torino; con usuf. a Ovazza *Elisabetta* fu Moisè Leone, ecc.	Intestata come contro; con usuf. a Ovazza *Bersabea* fu Moisè Leone, ecc.
»	791963	21 —	Passigli Guido fu Alessandro, dom. in Torino; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	791964	21 —	Clavà Nina fu Gabriele moglie di Passigli Guido, dom. in Torino; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
Cons. 5 %	343738	165 —	Romanelli *Francesco, Pasquale*, Vitantonio, Vittorio e Giuseppe fu Raffaele, minori sotto la p. p. della madre Fracassa Maria; dom. in Castelvenere (Benevento).	Romanelli *Francesco-Pasquale*, Vitantonio, Vittorio e Giuseppe fu Raffaele, minori ecc. come contro.
»	354342	1.025 —	Romanelli *Pasquale*, Vittorio, Vitantonio e Giuseppe fu Raffaele minori sotto la p. p. della madre *Fracasso Maria Biagina*, ved. di Romanelli Raffaele, dom. in Castelvenere (Benevento).	Romanelli *Francesco-Pasquale*, Vittorio, Vitantonio e Giuseppe fu Raffaele, minori sotto la p. p. della madre *Fracassa Maria-Biasina*, ved. ecc. come contro.
»	354341	645 —	Intestata come la precedente; con usuf. vital. a Verrillo Anna fu Raffaele, ved. di Romanelli Vito, dom. in Castelvenere (Benevento).	Intestata come la precedente e con usuf. vitalizio come contro.
»	421937	1.000 —	Coviello Rosina di Lucido, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Pratola Serra (Avellino); con usuf. a *Gubitosi* Giuseppe fu Giovannantonio, dom. in Pratola Serra (Avellino).	Intestata come contro; con usuf. a *Gubitosa* Giuseppe fu Giovannantonio, dom. come contro.
Cons. 5 % Littorio Cons. 5 % Littorio	29606 29608	205 — 205 —	*Cacciola* Vita / *Cacciola* Gaetano { fu Alfio minori sotto la p. p. della madre Zappalà Salvatrice fu Gaetano ved. *Cacciola*, dom. in Mascalucia (Catania).	*Carchiolo* Vita / *Carchiolo* Gaetano { fu Alfio minori sotto la p. p. della madre Zappalà Salvatrice fu Gaetano, ved. *Carchiolo*, dom. come contro.
»	29607	205 —	*Cacciola* Rosa fu Alfio, minore, ecc. come la precedente.	*Carchiolo* Rosa fu Alfio minore ecc. come la precedente.
Cons. 5 %	80197	150 —	Donnangelo Francesco di *Palma*, dom. in New York.	Donnangelo Francesco di *Palmo*, dom. come contro.
»	118532	100 —	Donnangelo Francesco di *Palma*, dom. in Laurito (Salerno).	Donnangelo Francesco di *Palmo*, dom. come contro.
»	240526	750 —	Andreoli Battista, Vittorio, Angiolina, moglie di Silva Pasquale, Maria, moglie di Pozzi Francesco, tutti fratelli e sorelle fu Costantino; eredi indivisi di Andreoli Pietro fu Giovanni, dom. in Vigevano (Pavia); con usuf. vital. a Morè *Carolina* fu Giuseppe ved. di Andreoli Pietro, dom. in Vigevano (Pavia).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Morè *Maria-Elena-Carolina* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	456023	115.50	Invernizzi Angela fu Pietro moglie di Milesi Alessandro, dom. in Groppello Cairoli (Pavia); con usuf. a *Pegorini Luigia* fu Bernardo, ved. in prime nozze di Invernizzi Pietro ed in seconde nozze di Sisti Giovanni Battista, dom. in Sannazzaro dei Burgondi (Pavia).	Intestata come contro; con usuf. a *Pecorini Maria-Maddalena-Luigia* fu Bernardo, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	66496	1045	Felloni Annunziata o Nunzia fu Jacopo, moglie di *Guido* Podestà-Lucciardi, dom. in Sarzana (Genova), vincolata	Felloni Annunziata o Nunzia fu Jacopo, moglie di Podestà-Lucciardi *Ignazio-Guido*, detto Guido, dom. come contro, vincolata.
» Littorio	41184	30 —	Smorti Giulio, Umberto, Mario ed Aldo di Cesare, i due ultimi minori sotto la p. p. del padre, dom. in Roma; con usuf. a Cecchi *Anna* fu Angelo, ved. di Smorti Adriano, dom. in Roma.	Intestata come contro; con usuf. a Cecchi *Maria-Anna* fu Angelo, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 giugno 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4123)

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca di accreditamento notarile.

Con decreto del Ministero delle finanze in data 16 giugno 1931-IX al notaio Vita Antonino fu Domenico residente ed esercente in Reggio Calabria, è stato revocato l'accreditamento presso quella Intendenza di finanza per operazioni di debito pubblico e Cassa depositi e prestiti.

(5390)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute d'interessi su titoli del Debito pubblico.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 158.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta d'interessi al 1° luglio 1930 relativa alle rendite consolidato 5 % n. 443586 di L. 6935 intestate a Gandolfo Aurelia-Dora fu Giovanni-Giuseppe (Josè) Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Terrile Assunta Ernesta di Andrea vedova Gandolfo, domiciliata in Recco.

In base al disposto dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento della suddetta semestralità a chi di ragione e senza ritiro della ricevuta smarrita la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5345)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga dei poteri conferiti al Regio commissario incaricato della straordinaria gestione dell'Alleanza Cooperativa Torinese.

Con R. decreto 28 maggio 1931-IX sono stati prorogati al 30 giugno 1931-IX i poteri conferiti al Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Alleanza Cooperativa Torinese con sede in Torino.

(5393)

CONCORSI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Avviso di rettifica.

Nell'avviso di concorso per posti in convitti ed orfanotrofi e per borse di studio da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 1931, il numero delle borse di studio da conferirsi per le università e per gli altri istituti di istruzione superiore erroneamente indicato in « 46 » va rettificato in « 35 ».

(5397)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.